

**Sentenza:** n. 368 del 5 novembre 2008

**Materia:** Marchi e segni distintivi

**Limiti violati:** artt. 11, 117, secondo comma, lett. r) e quinto comma, Cost.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art. 1 legge Regione Friuli Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 1 legge Regione Friuli Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, ed agli artt. 117, commi secondo, lettera r), e quinto, della Costituzione ed all'«art. 4, commi 1 e 2», della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La norma impugnata stabilisce: «Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione "Tocai Friulano", patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano».

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la Comunità europea ha stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare solo sino al 31 marzo 2007 la denominazione «Tocai Friulano», per i vini prodotti nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

A fronte di tale censura, la regione Friuli Venezia Giulia ha eccepito l'inammissibilità e la infondatezza della questione, svolgendo una serie di argomenti diretti sostanzialmente a contestare la legittimità e la validità del divieto stabilito dalle norme comunitarie.

Il governo impugna altresì l'articolo 1 della suddetta legge regionale sotto il profilo della violazione dell'art. 117, comma 2, lett. r) e quinto comma Cost.

nonché dell'art. 4, comma primo, n. 2, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

A suo avviso, la disciplina della denominazione in esame non concernerebbe la materia «agricoltura», ma quella «opere dell'ingegno» che comprende la regolamentazione dei segni distintivi dei prodotti, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Inoltre, la violazione di detti segni rileverebbe sul piano del diritto civile e la disciplina stabilita dalla norma impugnata sarebbe riconducibile anche alla materia «tutela della concorrenza».

La Corte ritiene di dover esaminare tale ultima questione per prima in quanto le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare la norma impugnata, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle competenze, avrebbero carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che denunciano il vizio oggetto della prima questione.

A tal proposito, la Corte ritiene di accogliere le argomentazioni ampiamente sviluppate dal governo a conforto della irriducibilità della disciplina stabilita dalla norma impugnata alla materia agricoltura. Infatti tale norma, attribuendo ai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia la facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» per designare il vino commercializzato all'interno del territorio italiano, ha, senza dubbio, ad oggetto la disciplina di un segno distintivo di tale prodotto, indipendentemente dalla esatta qualificazione che di esso può darsene.

L'elemento caratterizzante della regolamentazione dei segni distintivi è stato individuato dalla Corte (sent. n. 44/1967) nella circostanza che la disciplina dei marchi va intesa in senso generico e con funzioni in parte diverse: o di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo principale di garanzia del consumatore. Pertanto, la relativa disciplina ha riflessi nel commercio internazionale ed in quello comunitario. La tutela della denominazione di origine dei vini deve essere disposta unitariamente sul piano nazionale, in ragione appunto della complessità degli interventi connessi alla produzione e distribuzione dei vini pregiati, tali da escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella dell'agricoltura (sent. nn. 333 del 1995 e 171 del 1971). Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» (sent. n. 175/2005, in riferimento al marchio «*made in Italy*») materia di competenza esclusiva dello Stato.

L'incidenza della disciplina del segno con il quale è commercializzato il vino su una molteplicità di interessi eccedenti la materia «agricoltura» è stata, peraltro, costantemente rilevata anche dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice comunitario ha, in particolare, sottolineato che la «normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini ha l'obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un'informazione esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni della concorrenza» (sentenza 12 maggio 2005, C-347/05); ed ha precisato che «le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale» (sentenza 16 maggio 2000, C-388/95).

La Consulta, infine, richiamando i principi espressi nella propria precedente giurisprudenza, afferma la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati. Si tratta di una convergenza, continua la Corte, testimoniata sia dalle norme nazionali che hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (artt. 1 e 22 del d.lgs. n. 30 del 2005), sia dalle norme internazionali che hanno recentemente collocato le norme sulle indicazioni geografiche protette all'interno di un Trattato avente ad oggetto la proprietà intellettuale «a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi» (art. 7 dell'Allegato 1-C dell'Accordo TRIPs).

In definitiva, indipendentemente dall'esatta configurazione del segno distintivo in esame e dalla categoria alla quale esso è riconducibile, è palese, ad avviso dei giudici costituzionali, che la norma impugnata, in considerazione del suo contenuto e del suo obiettivo, incide su molteplici interessi: dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza, interferendo in tal modo in una molteplicità di materie. Siffatta interferenza va composta facendo ricorso al criterio della prevalenza (tra le molte, sentenze n. 165 del 2007; n. 422 e n. 81 del 2006) che è qui applicabile, poiché risulta evidente l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a materie diverse dall'agricoltura (tutela della concorrenza, ordinamento civile), nessuna delle quali è attribuita alla resistente, con conseguente illegittimità della norma impugnata.